

*stitutione, quod nullus Sacerdos in nostra civitate & diœcesi eodem die missam celebret bis conficiendo Sacram Eucharistiam, excepto sacratissimo die natiuitatis D. N. J. C. Ad hujus autem nostræ Constitutionis observantiam omnes & singulos, præsentes & futuros, etiamsi Pontificali fulgeat dignitate, trina canonica monitione in Domino monemus & obsecramus sub pœna interdicti ingressus Ecclesiæ, quam ipso facto volumus incurrere omnes inobedientes & transgressores, pœna alia arbitraria puniendos secundum quod nobis, & successoribus nostris videbitur opportunum.*

436) Quelle parole etiam si pontificali fulgeat dignitate, mi fanno sospettare, che quì parli un Patriarca di Grado, e non un Vescovo di Castello. Nel titolo *de Celeb. Missar.* in quella Raccolta di Costituzioni dassi pure il titolo di Vescovo Castellano a Egidio, il quale era Patriarca Gradense, niun Egidio trovandosi, o esservi potendo Vescovo di Castello in quella età. Se ciò sia vero, avremo due notizie del Patriarca Angelo il quale resse dal 1310 al 1313: la prima, che egli era Angelo Correr, l'altra che fece delle Costituzioni Sinodali. Comunque sia, quando bene vogliasi essere il Vescovo di Castello, dalle parole della medesima Costituzione risulta, che ancora prima del 1380 erasi tolto il costume di celebrar più Messe. Sembra però, che questo non siasi fatto se non dopo il 1330, se quella Costituzione è del Vescovo di Castello; oppure se ella è del Patriarca, bisogna dire che non siasi osservata, perchè altramente il prete Ermolao con tanta indifferenza non ayrebbe potuto